



Provincia di Prato

# PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Variante di aggiornamento e adeguamento  
alla L.R. 65/2014 e al PIT PPR

Presidente  
Francesco Puggelli

Dirigente  
Rossella Bonciolini


Responsabile del procedimento  
Cecilia Arianna Gelli

Garante per l'informazione  
Ilaria Musolesi

Progettisti:  
Valentina Aldini  
Ottavia Cardillo

Collaboratore tecnico  
Giulia D'Ercole

**ALL\_1 - DISCIPLINA DI  
PIANO  
CRITERI PER IL  
GOVERNO DEL  
TERRITORIO RURALE**





## **PROVINCIA DI PRATO**

### **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE**

#### **VARIANTE DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO**

**alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR**



### **CRITERI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO RURALE**

ai sensi dell'art. 90, comma 6, lettera c della L.R. 65/2014 e s.m.i

e del Regolamento Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R

MAGGIO 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. xx DEL x



<b>INDICAZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
<b>INDIRIZZI, CRITERI, PARAMETRI E CONTENUTI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE</b>	<b>6</b>
Contenuti del Programma pluriennale di miglioramento agricolo aziendale ambientale	7
<b>SUPERFICI FONDARIE MINIME</b>	<b>10</b>



## INDICAZIONI GENERALI

Il territorio rurale è definito dalla L.R. 65/2014 come tutto ciò che è esterno al territorio urbanizzato (di cui all'art.4) e come individuato negli atti di governo del territorio comunali in conformità alla legge, al PIT - PPR e al PTC.

Il territorio rurale è costituito:

- a) dalle aree agricole e forestali individuate come tali negli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica di seguito denominate "aree rurali";
- b) dai nuclei ed insediamenti anche sparsi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, di seguito denominati "nuclei rurali";
- c) dalle aree ad elevato grado di naturalità;
- d) dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.

Nell'ambito del territorio rurale possono essere individuate:

- a) aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto, di seguito denominate "ambiti di pertinenza";
- b) aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato, di seguito denominate "ambiti periurbani";
- c) paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), come definiti dal PIT - PPR.

L'inserimento all'interno del territorio rurale delle previsioni in aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, è subordinato al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione. In tale caso, oltre alle verifiche di coerenza al PIT - PPR e di insussistenza di alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, la conferenza valuta la compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e paesaggistici del contesto rurale di riferimento.

Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

Il PTC, come previsto al comma 6, lettera c dell'art. 90 della L.R. 65/02014, detta indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale ed individua gli elementi peculiari del patrimonio agricolo nei seguenti elaborati:



- QC\_AGR\_01 - USO DEL SUOLO
- QC\_AGR\_02 - ANALISI DEL PATRIMONIO AGRICOLO
- QC\_IND\_01- QUADRO DEGLI INDICATORI
- ST\_04 - INVARIANTE IV - La struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale
- ST\_07\_01- PATRIMONIO TERRITORIALE - il patrimonio naturalistico e le strutture idro-geomorfologica, insediativa e agro-forestale
- ST\_07\_02 - PATRIMONIO TERRITORIALE - beni culturali e paesaggistici
- ST\_08 - SISTEMA STORICO-FUNZIONALE

Nelle zone agricole, per la determinazione degli interventi nelle aree e sui manufatti edilizi, i Comuni applicano quanto previsto dal Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e s.m.i. e dal Regolamento d'Attuazione D.P.G.R. del 25/08/2016 n. 63/R, in coerenza con il P.I.T.

Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), di seguito denominato Programma Aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo ai Comuni deve contenere quanto specificato dall'art. 7 del Regolamento d'Attuazione D.P.G.R. del 25/08/2016 n. 63/R, al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 72 e 73 della L.R. 65/02014.

In merito, la Regione si esprime con il parere di cui all'articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014, di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti, nell'ambito della Conferenza di servizi, convocata dal Comune ai sensi del capo IV della l. 241/1990. La Provincia esprime il parere di competenza relativo alla conformità al PTC così come previsto dal medesimo articolo 74, comma 4, della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1 della L.R. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l'eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC.

Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.

La realizzazione del programma aziendale è garantita da una convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune.



In particolare, la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo contengono l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- a) ad effettuare gli interventi previsti dal programma aziendale in relazione ai quali sono richiesti interventi sul patrimonio esistente o la realizzazione di nuovi edifici rurali di cui agli articoli 72 e 73 della L.R. 65/2014;
- b) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione di analoga consistenza e finalità produttiva;
- c) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione ambientale eventualmente necessari;
- d) a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma aziendale;
- e) ad assoggettarsi alle penali previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso, le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dall'inadempimento.

Il programma aziendale ha durata decennale con decorrenza dall'atto di approvazione del comune.

Il programma aziendale può essere modificato in ogni tempo:

- per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
- per motivi diversi su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze non inferiori ad un anno.

In tali casi, l'art. 10 del regolamento di applicazione (63/R) individua quali modifiche al programma aziendale possono essere assentite con procedimenti semplificati in quanto modifiche non sostanziali.

Non costituiscono modificazione del programma aziendale le varianti agli interventi edilizi programmati, comprese le varianti in corso d'opera, che risultino conformi agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, coerenti sotto il profilo agronomico con gli assetti culturali e produttivi dell'azienda previsti dal programma aziendale approvato, e che comunque soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) non comportino incremento della superficie calpestabile complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma aziendale;



b) non comportino incremento superiore al 20 per cento della superficie calpestabile per singolo edificio di nuova realizzazione;

c) non interessino edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale;

d) non comportino modifiche alla tipologia degli edifici di nuova costruzione programmati.

Non costituiscono modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all'articolo 76, comma 5 della L.10.R. 65/2014.

Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 della L.R. 65/2014 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.



## **INDIRIZZI, CRITERI, PARAMETRI E CONTENUTI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE**

L'art. 72 della L.R. 65/2014 prevede che tramite approvazione del programma aziendale, salvo i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, sono consentiti i seguenti interventi:

a) trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche (art. 71 comma 1bis e 2) ad opera dell'imprenditore agricolo non professionale;

b) ristrutturazioni urbanistiche.

b bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1 bis e 2 della legge;

b ter) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'articolo 73, comma 2, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.

alle attività produttive aziendali, è ammesso solo il recupero degli edifici esistenti.

Tali interventi possono essere realizzati a condizione che:

a) siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale;

b) siano mantenute in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 84.

Si specifica a tal proposito che resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi. Inoltre, si puntualizza che per le attività connesse, coerentemente con quanto stabilito dalla L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana", quando non siano direttamente collegabili e riconducibili.

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici rurali, questa è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse (art. 73 L.R. 65/2014). Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, se coerente con la tipologia di questi ultimi.

La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, è subordinata:

a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo professionale, contenente la dimostrazione che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;



b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC.

La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:

a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola.

b) all'impegno dell'imprenditore agricolo a mantenere in produzione superfici fondiari minime non inferiori a quanto previsto dal PTC. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

### **Contenuti del Programma pluriennale di miglioramento agricolo aziendale ambientale**

Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti (art. 7, Regolamento 63/R 2016):

a) l'anagrafica aziendale;

b) la descrizione della situazione attuale dell'azienda con riferimento a:

1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;

2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 877 del 24 gennaio 2020 e successive modifiche.

4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;

5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati complessivi (VE) e superfici calpestabili (Scal), legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;

6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;



7) l'individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell'attuazione del programma, laddove presenti, nei rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;

c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:

1) l'utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati attuali e programmati;

2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;

3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla D.G.R. n. 1250/2015 e successive modifiche.

4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate, con riferimento all'articolo 68 della L.R. 65/2014 , e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all'articolo 74, comma 6, lettera c) della L.R. 65/2014 ;

5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;

d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell'intervento edilizio prospettato, evidenziando:

1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con l'assetto complessivo dell'azienda e con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;

2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati (VE) e superfici calpestabili (Scal), tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;

3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) della L.R. 65/2014 o di mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 82 della L.R. 65/2014 ;

e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;



f) la relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;

g) l'indicazione dei tempi stimati e di un cronoprogramma che si sviluppi in un arco temporale congruo e che dia priorità agli interventi riferibili alle attività produttive aziendali. Tale cronoprogramma delle attività deve indicare:

- 1) gli interventi agronomici;
- 2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti in relazione all'articolo 68, comma 3, lettera b) della L.R. 65/2014 ;
- 3) gli interventi di natura edilizia subordinati alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.

Il comune registra sull'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della L.R. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 74, comma 5 della L.R. 65/2014 per singola particella catastale.

Fermo restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola previste dall'articolo 81 della L.R. 65/2014, l'art. 82 della legge specifica che è consentito, previa approvazione del programma aziendale, il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale, qualora non sussistano alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo e a condizione che si mantengano in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC.

Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale e disciplinano specificatamente gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso.



## SUPERFICI FONDARIE MINIME

Le superfici minime fondiari da mantenere in produzione necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'articolo 73 della L.R. 65/2014, oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, di cui all'articolo 82 della L.R. 65/2014 sono riportate nella tabella seguente:

Tipologia produttiva	Superficie Fondiaria
Viticultura	3,00 ha
Olivicoltura	5,00 ha
Seminativo cerealicolo -foraggero e pascoli montani	20,00 ha
Frutticoltura	3,00 ha
Barbabietola, pomodoro ed altre orticole industriali	4,00 ha
Vivaio (a pieno campo e vasetteria)	3,00 ha
Orticoltura intensiva (irrigua e protetta)	1,00 ha
Vivaio (in serra e floricoltura)	1,00 ha
Selvicoltura (bosco ceduo)	40,00 ha
Selvicoltura (bosco d'alto fusto)	30,00 ha
Arboricoltura da legno	30,00 ha
Castagneto da frutto	8,00 ha
Allevamento	20 UBA
Apicoltura	100 arnie

Tabella 1: Superfici fondiari minime

Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiari minime sono ridotte del 30 per cento.



La superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste.

Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime precedentemente definite. Per i fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva, concorrono alla determinazione della superficie fondiaria minima le superfici (SAU) con consistenza minima (SAU soglia) maggiore o uguale a quelle stabilite nella tabella seguente:

Orientamento produttivo prevalente	SAU SOGLIA
Viticoltura	1,00 ha
Olivicoltura	1,00 ha
Seminativo cerealicolo - foraggero	1,00 ha
Frutticoltura	0,50 ha
Orticoltura in pieno campo	0,50 ha
Floricoltura in pieno campo	0,50 ha
Vivaismo	0,50 ha
Ortoflorovivaismo in coltura protetta	0,30 ha
Selvicoltura (bosco ceduo )	5,00 ha
Selvicoltura (bosco alto fusto)	3,00 ha
Arboricoltura da legno	3,00 ha
Castanicoltura da frutto	0,50 ha

*Tabella 2: SAU minima richiesta per poterla sommare con SAU a diverso ordinamento colturale*

Per quanto non esplicitamente specificato, si rimanda al Regolamento regionale 63/R/2016. In particolare, coerentemente con l'art. 6 del citato Regolamento:

1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui alla tabella 1 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 Regolamento. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di



costruire ai sensi dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative.

2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiari minime di cui alla tabella 1 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
3. Per gli annessi di cui al precedente punto, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
  - a. le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
  - b. la dimensione massima degli annessi da correlare alle superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali;
  - c. le tipologie costruttive anche in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.
4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiari minime di cui alla tabella 1 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
  - a. allevamento intensivo di bestiame;
  - b. trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  - c. acquacoltura;
  - d. allevamento di fauna selvatica;
  - e. cinotecnica;
  - f. allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  - g. allevamento di equidi.
5. Per gli annessi di cui al punto 4, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
  - a. le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
  - b. le superfici fondiari minime comunque necessarie per la costruzione degli annessi;
  - c. le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.



6. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la costruzione degli annessi devono essere dichiarate:
  - a. la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione alle esigenze dell'attività svolta;
  - b. le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  - c. la conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al Regolamento regionale 63/R/2016, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.